

**D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532** (1) – Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali.

**1.** Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all'Amministrazione regionale.

**2.** La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.

La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie (2).

**3.** Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

---

(1) Pubblicato nella G.U. 29 gennaio 1966, n. 24.

(2) Articolo prima modificato dall'articolo unico, D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 1088 (G.U. 29 gennaio 1970, n. 25) e poi così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.